

NOTA INFORMATIVA

Roma, 7 gennaio 2000

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Divisione III

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

Prot. n. 54/M163

AGLI ASSESSORI REGIONALI E
PROVINCIALI AL LAVORO

LORO SEDIE P.C.

ALLE DIREZIONI REGIONALI E

PROVINCIALI DEL LAVORO

LORO SEDI

Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro. Gestione del contenzioso in esito al trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni e alle province.

A seguito del completamento della fase di trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle regioni e alle province, la scrivente ritiene opportuno esporre il proprio orientamento relativamente alla gestione del contenzioso per quanto riguarda la disciplina del collocamento obbligatorio, prospettando le soluzioni che, alla luce dei profili giuridici e delle implicazioni di carattere pratico, appaiono ragionevolmente adottabili.

Nella circolare n.76 del 24 novembre u.s., indirizzata alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro e, per conoscenza, agli Assessori regionali e provinciali al lavoro, si forniva una prima generica indicazione su tale aspetto, affermando la decisione di procedere ad una gestione a stralcio, della quale ora è necessario determinare i confini effettivi. Al riguardo, si reputa che l'assetto vada definito con riferimento ai singoli mezzi d'impugnativa, ciascuno dotato di una sua specificità e dunque in proprio considerabile. Nel dettaglio, per quanto riguarda i ricorsi gerarchici, sembra corretto proseguire l'istruttoria delle pratiche in corso e procedere alla trattazione dei ricorsi presentati avverso provvedimenti emanati dagli uffici fino alla data di trasferimento delle funzioni, in virtù della precedente attribuzione al Ministero, al momento della emanazione dell'atto impugnato, della competenza funzionale in materia di collocamento, non essendo altrimenti individuabile l'organo gerarchicamente sovraordinato. Unica perplessità, che si ritiene doveroso manifestare, deriva dalla ricaduta degli effetti di tale attività su competenze istituzionalmente riconosciute ad autorità non statali, seppure inserite in un generale quadro di indirizzo programmatico di carattere nazionale. E' inoltre evidente che tale operazione potrebbe fattivamente condursi qualora sussista la disponibilità dei nuovi servizi a collaborare con l'Amministrazione per il completamento della fase istruttoria; in caso contrario, dovrebbe sostenersi che anche i procedimenti pendenti siano trasferiti come tutti i rapporti sostanziali inerenti le competenze in materia di collocamento. Allo stato, e salvo successive determinazioni di diverso avviso, si opererà nella direzione per prima enunciata. Relativamente ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, attesa la loro differente natura stante la proponibilità unicamente avverso atti definitivi della pubblica amministrazione per motivi di legittimità, si ritiene invece maggiormente rispondente ai principi dell'ordinamento deferire alle nuove strutture regionali la trattazione di tutti i ricorsi pervenuti dopo il trasferimento, indipendentemente dalla data del provvedimento impugnato. Per ciò che attiene ai ricorsi promossi davanti al giudice ordinario, deve segnalarsi che, nella maggior parte dei casi, essi riguardano il diniego di riconoscimento, da parte dei competenti organi sanitari, dello status di invalidità utile per l'iscrizione al collocamento obbligatorio; fino ad oggi l'Avvocatura di Stato ha riconosciuto la legittimità passiva del Ministero del lavoro, titolare del rapporto sostanziale a fondamento

della pretesa. Con la definizione del processo di trasferimento, pertanto, tali giudizi, secondo l'asserito principio, coinvolgeranno regioni e province, in quanto titolari della funzione di collocamento; pertanto, la scrivente curerà la trasmissione, ai suddetti enti, delle pratiche pervenute dopo il menzionato trasferimento. Peraltro, anche per quanto riguarda i ricorsi al giudice ordinario con i quali si impugna un provvedimento emanato da questa Amministrazione, si seguirà il medesimo criterio, tenendo tuttavia conto della data di notifica all'Avvocatura di Stato per stabilire la competenza di questa Amministrazione. Infine, per quanto riguarda la tutela innanzi ai Tribunali Amministrativi regionali, deve segnalarsi una fondamentale distinzione; per quanto riguarda i ricorsi diretti ad impugnare provvedimenti delle Direzioni provinciali, la scrivente ha sempre delegato queste ultime alla trattazione (orientamento di recente formalizzato), investendosi rapporti connessi a funzioni proprie degli organi periferici; si ritiene quindi coerente la prosecuzione di tale attività presso le nuove strutture. Con riferimento, invece, all'impugnativa di provvedimenti emanati dall'Amministrazione centrale, si invieranno alla regione interessata i ricorsi notificati dopo il trasferimento delle funzioni, analogamente a quanto illustrato per i ricorsi al giudice ordinario.

Si precisa che, almeno nella fase di avvio del nuovo sistema decentrato e a beneficio del ricorrente, la scrivente suggerisce ai servizi riceventi di neutralizzare il periodo eventualmente eccedente gli ordinari termini di impugnativa, qualora determinato dall'erronea identificazione dell'organo competente. Rilevante è inoltre l'esigenza di individuazione certa dei nuovi referenti a livello locale, cui dovranno essere inoltrati gli atti inerenti le singole materie oggetto di trasferimento, per il corretto disbrigo delle urgenze e per fornire risposte univoche ai fruitori dei servizi. Sulle delicate problematiche illustrate la scrivente fa riserva di eventuali, ulteriori interventi di approfondimento, anche alla luce delle osservazioni che perverranno, qualora se ne ravvisi l'opportunità, dalle autorità in indirizzo, in uno spirito di fattiva collaborazione. Nell'immediato, si adotteranno le misure ritenute aderenti ai generali principi di diritto, secondo la traccia sopra delineata e nell'ambito delle proprie competenze.

IL DIRETTORE GENERALE
(Daniela CARLA)